SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

126° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» **(2552-B)**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2

«Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle» **(3184)**, d'iniziativa dei deputati Cerutti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino-Caselle» **(2496)**, d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3184; assorbimento del disegno di legge n. 2496)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle» (3184), d'iniziativa dei deputati Cerutti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino-Caselle» (2496), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 3184; assorbimento del disegno di legge n. 2496))

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle», d'iniziativa dei deputati Cerutti ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Proroga della legge di privatizzazione dell'aeroporto di Torino-Caselle», d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori.

Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 3184.

Passiamo all'esame e alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. La durata della gestione privata dell'aeroporto di Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 914, e dal decreto del Ministro dei trasporti 1° ottobre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 22 ottobre 1965, e successivamente prorogata per venti anni dalla legge 22 ottobre 1986, n. 736, è prorogata per ulteriori venti anni.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 2496 resta assorbito.

«Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile» (2552-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi urgenti a favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono puramente di carattere tecnico e riguardano il triennio di riferimento, che diventa 1992-1994 e, all'articolo 3, l'utilizzo parziale di un diverso accantonamento per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

1. Il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, è autorizzato a concedere al personale della Direzione generale dell'aviazione civile uno speciale compenso allo scopo di incentivarne gli incrementi di produttività, tenuto conto della specifica esigenza di assicurare la regolarità del traffico aereo. All'uopo, a decorrere dall'anno 1992, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un apposito fondo, dotato di lire 4.376 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Della corresponsione del compenso si terrà conto in sede di accordo contrattuale relativo al pubblico impiego ai fini dei conguagli.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, saranno definiti, con le procedure di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, anche in analogia a quanto previsto per il personale di altri Ministeri che già percepiscono compensi simili. I criteri devono tenere conto dell'assiduità del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota non superiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive, anche del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione del compenso di cui al comma 1 è estesa al personale di altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, comunque in servizio presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

1. Al personale del Ministero dei trasporti – Direzione generale dell'aviazione civile – in servizio presso le circoscrizioni aeroportuali sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 1992, ai soli fini del trattamento di quiescenza, le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

È approvato.

Passiamo alal'esame e alla votazione dell'articolo 3, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 4.526 milioni, a decorrere dal 1992, si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonchè per l'assunzione a termine degli ispettori di volo».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'articolo 4 non è satato modificato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA